

PARTE SECONDA

METODI DI OCCULTAMENTO

GENERALITÀ	81
SULLA PERSONA	82
SUI MEZZI DI TRASPORTO	84

SOSTANZE CHIMICHE CONTROLLATE E PRECURSORI

GENERALITÀ	86
NORMATIVA ATTUALE E SVILUPPI FUTURI	87
ROTTE DI DISVIO E CONTRABBANDO	92

METODI DI OCCULTAMENTO

GENERALITÀ



Cocaina occultata interno ciabatte - G. di F. Varese

I cartelli internazionali della droga mettono in campo una strategia sempre più aggressiva ed espansionistica nell'invadere nuovi mercati con nuove droghe, con schemi di distribuzione in continua evoluzione, che rendono il commercio internazionale degli stupefacenti altamente organizzato, tant'è che i trafficanti possono assumere i migliori cervelli nei settori giuridico, finanziario, logistico e chimico.

Nel complesso mondo del narcotraffico l'occultamento della sostanza stupefacente, come meglio vedremo più avanti, è elemento necessario ed indispensabile per il trasporto dell'illecita merce che, di volta in volta, deve giungere dai luoghi di produzione e trasformazione.

Le sostanze stupefacenti, sebbene non presentino abitualmente particolari problematiche di campionamento, in quanto facilmente riconoscibili,

devono essere trasportate e, quindi, abilmente occultate al fine di eludere i controlli di polizia.

I narcotrafficienti utilizzano, specie nei lunghi tragitti, una vasta gamma di sistemi per l'occultamento della droga trasportata, a volte anche molto ingegnosi.

Tali tecniche mirano in parte a dissimulare con altre sostanze (quali il caffè, il tè, la benzina e i profumi) l'aroma della droga in occasione di controlli a mezzo di unità cinofile, ed in parte ad eludere i reagenti utilizzati dalle autorità per l'identificazione preliminare delle sostanze sospette.

Fra i nascondigli più ricorrenti si possono annoverare i doppifondi delle valigie, i vani realizzati nei serbatoi e nei cruscotti degli autoveicoli, i containers, i barattoli per le conserve e la frutta sciroppata, i tubetti per i dentifrici e le creme, le intercapedini realizzate nelle suole e nei tacchi delle scarpe, le confezioni di prodotti alimentari, i contenitori di combustibili, i telai delle moto e delle biciclette, i portasapone, gli orologi a muro, le cavità

ricavate in blocchi di marmo, i contenitori in vetro con la droga sciolta in liquidi indicati come bevande, i pc portatili, etc..

Altro sistema utilizzato nel trasporto della droga è quello di saldare i relativi contenitori all'esterno dello scafo delle navi.

Tra i metodi più sofisticati, vi è l'uso di materiali assorbenti, come stoffe, cartone e libri che attraverso specifici procedimenti chimici trattengono lo stupefacente, il quale viene poi recuperato mediante un procedimento inverso.

Lo stupefacente, ad esempio, può essere disciolto in un opportuno solvente e la soluzione ottenuta è utilizzata per impregnare un capo di abbigliamento. Facendo evaporare il solvente, il capo d'abbigliamento



Cocaina occultata in serbatoio auto - P. di S. Prato

tratterrà lo stupefacente che, in seguito, verrà estratto utilizzando il procedimento inverso.

Originale tecnica è quella di realizzare manufatti di produzione artigianale, raffiguranti statuine, busti, oggetti di varia foggia, impiegando come materia prima direttamente la sostanza stupefacente (ad esempio Cocaina) e lavorandola come se fosse creta. Il sistema più pericoloso, invece, risulta ancora essere il trasporto di droga contenuta in ovuli ingeriti nello stomaco, micidiali in caso di rottura.

Nel 2009 sono stati riscontrati 1.882 casi di occultamento che hanno visto come sostanza leader la cocaina in 968 casi (51,43%) seguita dall'hashish in 387 (20,56%), dall'eroina in 273 casi (14,51%), dalla marijuana in 176 casi (9,35%), altre droghe 52 casi (2,76%), le droghe sintetiche con 17 casi (0,90%) e infine le piante di cannabis 9 casi (0,48%).



*Marijuana occultata interno pneumatico di un fuoristrada
G. di F. Bari*

SULLA PERSONA

Numerosi sono i corrieri che a livello internazionale si prestano, per poche migliaia di euro, al trasporto della droga, custodita sia nel bagaglio che sul proprio corpo. Il fenomeno è frequente specie lungo le rotte che hanno come punto di partenza il Sud America e l'Africa. I quantitativi variano da qualche centinaio di grammi, in genere non più di un chilo se trasportati *intra corpore* o *supra corpore*, a diversi chili (fino a 30-40) se trasportati insieme al bagaglio.


Nella maggior parte dei casi i corrieri s'imbarcano col carico in Paesi diversi da quelli dove la droga viene prodotta per destare minori sospetti durante il controllo doganale una volta a destinazione.

Gli "ovulatori" sono soggetti che trasportano illegalmente droghe, nella maggior parte dei casi cocaina, ma anche eroina, mediante occultamento intracorporeale.

I narco-corrieri, portatori "corporali" di droghe illegali, che emulano pratiche più antiche come l'occultamento

rettale di diamanti da parte dei minatori del Transvaal, il trasporto di microfilm durante la guerra fredda o il semplice trasporto di denaro, sono conosciuti con il termine anglosassone di *body packers* o *mules* o *higher angels*.

I pacchetti, preparati usando i materiali più diversi (cellofan, gomma, plastica, lattex, alluminio o nastro isolante), ma più spesso i comuni condom in commercio, sono introdotti per via orale, rettale o vaginale e recuperati una volta che il narco-corriere ha superato le frontiere.



I body stuffer, detti anche mini packer, invece, sono in genere piccoli trafficanti o consumatori che giunti per una qualche circostanza in contatto con le Forze dell'Ordine, impulsivamente ingoiano la droga in involucri preparati furtivamente, con l'obiettivo di evitare l'arresto.



Anche se la pratica del trasporto intracorporale ha oramai raggiunto un'elevata percentuale di successo sia per la progressiva sofisticazione nella preparazione dei pacchetti, confezionati sempre più spesso in maniera semi-industriale, sia per l'addestramento dei narco-corrieri prima della loro partenza, non va però sottovalutata la circostanza che la rottura degli involucri può causare gravi complicazioni, in particolare l'occlusione intestinale e l'intossicazione acuta. I casi mortali più spesso descritti sono conseguenti ad intossicazione acuta da Cocaina. L'attività di contrasto da parte delle Forze di Polizia si avvale soprattutto della radiografia in bianco dell'addome per individuare la presenza di ovuli ingeriti contenenti lo stupefacente.

Coloro che si prestano a questi loschi affari, sono generalmente soggetti di modesto livello socio-economico, di sesso maschile, che spesso compiono il loro primo viaggio in aereo proprio in queste occasioni, forniti di nuovo passaporto o di passaporto falso, per lo più giovani sui trent'anni, anche se sono stati individuati narco-corrieri minori e ultrasessantenni. Non sono di solito consumatori di droga, guadagnano tra i 1.000 e i 2.000 dollari per ciascuno di questi viaggi, sono spesso inconsapevoli dei rischi legali e delle complicanze mediche a cui possono andare incontro e presentano la caratteristica di essere individuati con grande difficoltà dai cani poliziotto addestrati a fiutare gli stupefacenti.

Gli speciali pacchetti contenenti lo stupefacente possono essere introdotti nel tubo digerente per via orale e, in tal caso, sono di piccole dimensioni e molto numerosi, oppure possono essere assunti per via rettale, raggiungendo anche cospicue dimensioni. I contenitori introdotti per via rettale, anche con movimenti diaframmatici, sono spinti verso i tratti prossimali dell'intestino crasso al fine di renderne impossibile l'individuazione attraverso l'esplorazione rettale. I body packer inoltre assumono stupefacenti o altri farmaci che inibiscono la peristalsi. Sono altresì frequenti casi di localizzazione vaginale e nel condotto uditivo esterno di involucri contenenti droga. La massima lunghezza descritta dei pacchetti varia dagli 8 cm., per quelli ritrovati a livello gastrointestinale, ai 16 cm. per i pacchetti rinvenuti a livello vaginale. La quantità totale di droga occultata con questa modalità può raggiungere i 1.700 grammi.

Questo tipo di commercio illegale ha origine nei paesi produttori (come Colombia, Bolivia, Turchia, Nigeria, Sud-Est asiatico, etc.) ed è prevalentemente diretto verso i paesi consumatori, soprattutto Stati Uniti ed Unione Europea.

L'abilità nel confezionare ed ingoiare i pacchetti senza entrare in contatto diretto con la droga, appresa in alcuni casi in veri e propri campi di addestramento (vedi nota 2) prima della partenza, rende difficile l'identificazione di soggetti sospetti attraverso la ricerca dei metabolici delle droghe (quasi sempre benzoilecgonine) nelle urine e nel siero.



I corrieri che trasportano la Cocaina confezionata in ovuli non viaggiano quasi mai da soli, spesso, infatti, ve ne possono essere 20 o 30 sullo stesso volo.

Tale stratagemma è utilizzato in quanto il personale di controllo all'arrivo è molto limitato e, quindi, giocando sui grandi numeri il narcotrafficante preferisce sacrificare uno o più corrieri con la sicurezza di veder arrivare a destino gran parte della sostanza stupefacente contrabbandata.

Ciascun corriere è in grado di ingoiare un numero di ovuli abbastanza variabile (dai 50 ai 105 ovuli, con una media statistica che oscilla tra i 70 ed i 90 involucri introdotti nel corpo).

Gli ovuli sono confezionati fondamentalmente mediante due tecniche oramai consolidate:

- la cocaina cloridrato in polvere (circa 10 grammi) è chiusa in un sacchetto di polietilene sottile, il tutto avvolto con diversi strati di nastro autoadesivo plasticato, in modo da ottenere una forma allungata simile ad un uovo;
- la cocaina cloridrato in polvere (circa 10 grammi) è inumidita con pochissima acqua (circa il 5-10%) pressata, successivamente, in un'apposita pressa per darle la forma di un ovulo, che viene lasciato essiccare. Una volta secco, lo stesso, viene avvolto in un film di polietilene sottile, quindi inserito in un tubo di lattice della dimensione di un dito, legato ad entrambe le estremità, nuovamente avvolto in un film di polietilene sottile ed inserito in un tubo di lattice. L'ovulo così ottenuto viene in ultimo immerso in un bagno di paraffina fusa e, una volta raffreddato, è pronto per essere ingoiato.

Un nuovo metodo di trasporto dello stupefacente è quello adottato da un'organizzazione di narco-trafficienti colombiani che usava cani per il traffico di Cocaina.


Questo metodo consiste nell'introduzione di cilindri di Cocaina, ricoperti di lattex, nella regione addominale dei cani, mediante una piccola incisione, chiusa poi con una sutura. Una volta cicatrizzata e ricresciuto il pelo (da uno a tre mesi), i cani venivano spediti via aerea nel Paese destinatario della droga.

Nel corso del 2009 sono stati arrestati 725 corrieri (+15,81% rispetto al 2008), di cui 119 donne e 2 minori. Fra i responsabili 566 erano stranieri (il 78,07%).

I trasporti a mezzo corriere accertati nel 2009 in Italia sono avvenuti in 207 casi tramite ovuli ingeriti, in 221 addosso alla persona ed in 99 nel bagagliaio.

Gli aeroporti maggiormente interessati sono stati quelli di Fiumicino (143 casi accertati), Malpensa (124) e Orio al Serio (20).

SUI MEZZI DI TRASPORTO



Specialmente alle frontiere terrestri si assiste ad un continuo evolversi delle modalità di occultamento che coinvolgono i mezzi di trasporto. Le unità cinofile delle Forze di Polizia sono impegnate giornalmente a supportare il lavoro degli operatori ed ad indirizzarli al ritrovamento delle sostanze celate all'interno di telai, passaruota, vaschette dei liquidi refrigeranti, longaroni, cruscotti, pannelli interni, pneumatici, mobili di camper, serbatoi etc.. La sostanza che ha riscontrato più casi nel 2009 è stata la cocaina con 216 occultamenti in autovetture, 14 su camion, 6 su motoveicolo, 5 su natante, 2 su treno e 1 su aereo.



SOSTANZE CHIMICHE CONTROLLATE E PRECURSORI

GENERALITÀ

Tra le diverse strategie ritenute necessarie a livello mondiale per contrastare la illecita produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, quella sulla prevenzione e repressione dell'illecita commercializzazione, in tutte le sue fasi, delle sostanze chimiche comunemente note come "precursori" e utilizzate nei relativi processi di sintesi, è attualmente ed unanimemente considerata di fondamentale importanza. Infatti, se si tiene conto dei dati riferiti agli ultimi anni che evidenziano chiaramente un sensibile aumento in tutti i continenti degli assuntori di droghe – e conseguentemente dei quantitativi prodotti – risulta palese come consistenti quantitativi di sostanze chimiche sono stornati dal mercato legale per essere destinati a tali illecite attività.

L'entità del problema emerge ancor più evidente nella sua consistenza se si considera che tra tali sostanze, quelle ritenute più sensibili e pericolose sono tutte utilizzate per ottenere droghe sintetiche (amfetamina, metamfetamina, ecstasy, L.S.D., ecc..) che per produzione e consumo hanno raggiunto livelli ormai drammatici. Le pressanti sollecitazioni e raccomandazioni a intensificare le proprie attività di controllo nello specifico settore rivolte ormai costantemente ed in ogni occasione a tutti gli Stati dai competenti Organismi Internazionali (U.N.O.D.C., I.N.C.B., ecc..), costituiscono un segnale tangibile sulla rilevanza della problematica legata al divvio dei "precursori" finalizzata alla illecita produzione di droghe.

Per tale ragione, fra i compiti primari della D.C.S.A. vi è quello del controllo, anche a livello internazionale, delle sostanze chimiche controllate "precursori" in tutte le fasi della loro commercializzazione in modo da impedire che le stesse possano essere disviate per scopi illeciti.

Con il termine di sostanze chimiche controllate, si intendono alcune sostanze, attualmente 23, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti e che rivestono un ruolo fondamentale, in diversi casi assolutamente necessario, nella illecita produzione, fabbricazione e preparazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Spesso si fa ricorso al solo termine "precursori" per indicare tali sostanze, in un'accezione generica e riassuntiva ma talora equivoca. In realtà, ognuna delle predette sostanze chimiche ha proprie caratteristiche di impiego,

Uso di precursori in laboratorio clandestino per la produzione di stupefacenti



come di seguito precisato:

precursore: sostanza che serve in modo specifico ed essenziale alla fabbricazione di un prodotto chimico finito. Viene incorporato nella molecola di droga e rientra in gran parte nella struttura molecolare finale (es. l'efedrina, da cui si ottiene la metamfetamina);

sostanza chimica essenziale: sostanza che partecipa ad una reazione e rientra in parte nella molecola del prodotto finale (es. l'anidride acetica, necessaria per la produzione di eroina);

reagente: sostanza utilizzata per produrre una reazione, generalmente in combinazione con uno o più precursori. In alcuni casi può rientrare nella composizione del prodotto finale;

solvente: liquido utilizzato per rendere solubile un reagente o per purificare il prodotto finale

(es. l'acetone, impiegato per la produzione della cocaina e dell'eroina) che però non rientra nella composizione del prodotto finale;

catalizzatore: sostanza che permette di realizzare o di accelerare una reazione ma che non rientra nella composizione del prodotto finale.

NORMATIVA ATTUALE E SVILUPPI FUTURI

Considerata l'importanza che i prodotti in questione assumono nel contesto generale della lotta contro la droga, nel tempo sono state elaborate, nelle competenti sedi internazionali e nazionali, delle specifiche normative volte a stabilire criteri di controllo sempre più incisivi e basati, essenzialmente, su un sistema di autorizzazioni connesse all'esercizio di attività comunque inerenti alla produzione ed al commercio di detti prodotti nonché su obblighi di comunicazione delle transazioni e su forme di controllo a destino delle sostanze medesime.

Legislazione internazionale

Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite) del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ratificata con legge n. 328 del 5 novembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/1990).

La legislazione applicabile a livello internazionale relativa al controllo di 23 precursori chimici si basa sull'articolo 12 di detta Convenzione.

In sintesi, per le sostanze suscettibili d'impiego nella produzione di droghe, la Convenzione stabilisce:

- un sistema di sorveglianza del commercio internazionale;
- il sequestro delle sostanze comprovatamente destinate alla fabbricazione illecita di droga;
- lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette;
- l'etichettatura e la documentazione concernenti le transazioni commerciali relative a tali sostanze;
- le prescrizioni da adottare sui documenti doganali di trasporto e sugli altri documenti di spedizione;
- la tenuta dei documenti suddetti;
- una serie di informazioni preventive sulle movimentazioni, quando siano richieste in via generale dal Paese di destinazione.

Normativa Unione Europea

La nuova disciplina comunitaria recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori è attualmente contenuta in due distinti regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea (relativi al commercio esterno e intra-comunitario), nonché in un regolamento attuativo di entrambi.

Tali strumenti sono volti a combattere la diversione delle sostanze fissando una serie di misure di controllo.

In particolare:

per il commercio esterno:

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dal Regolamento (CEE) 3677/90. Ciò allo scopo di migliorare la legislazione relativa agli aspetti esterni (regole da rispettare in occasione di scambi commerciali tra gli Stati membri e i Paesi terzi) e per rafforzare i meccanismi di controllo intesi a prevenire la diversione di talune sostanze verso l'illecita fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Per il commercio intra-comunitario:

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea dell' 11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Ciò allo scopo di semplificare la legislazione relativa agli aspetti interni (regole da

rispettare all'interno della Comunità) e renderla di più facile applicazione, sia per gli operatori economici che per le competenti autorità;

Regolamento (CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005, che stabilisce la modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi.

Normativa nazionale

La normativa nazionale è contenuta nel Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed in particolare:

- nell'articolo 70, modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 258, nel quale, tra l'altro, sono indicate le penalità previste per chiunque commetta reati o violazioni in relazione agli obblighi fissati dalla particolare normativa;
- nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Il legislatore ha definito gli obblighi cui sono tenute le persone fisiche e giuridiche che operano a livello di fabbricazione, trasformazione, importazione, esportazione, commercio e distribuzione delle sostanze chimiche classificate, prevedendo una serie di "autorizzazioni", "permessi" e "comunicazioni" necessari per l'espletamento di ognuna delle suddette attività.

In particolare la normativa vigente:

- affida al Ministero della Salute e del Lavoro il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi per l'esercizio delle attività di produzione, detenzione, commercializzazione, importazione ed esportazione;



Nuova Zelanda - Precursori per la produzione di metamfetamina occulti in teleio bici

- indica la D.C.S.A. quale organo preposto al controllo di dette sostanze in tutte le fasi della loro commercializzazione con il fine di individuare possibili devii verso l'illecita produzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

A tal fine gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla D.C.S.A.:

- al più tardi al momento della loro effettuazione, tutte le singole operazioni commerciali (acquisti, vendite, importazioni, esportazioni, transito) relative alle sostanze classificate da essi trattate;
- ogni fatto od elemento che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induca a ritenere che le sostanze classificate trattate possano essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Particolare attenzione merita la norma introdotta con la legge 49/2006 che, nel modificare il contenuto dell' art. 73 del T.U. 309/90, ha introdotto:

- una nuova ipotesi delittuosa prevedendo che le pene previste per la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (reclusione e multa) si applicano anche in caso di illecita produzione o commercializzazione di tutte le sostanze utilizzabili nella produzione clandestina di droghe;
- la possibilità di eseguire consegne controllate delle sostanze chimiche sospettate di essere destinate a tale attività.

E' attualmente all'esame degli Organi Parlamentari la modifica della legislazione nazionale al fine di adeguarla a quella dell'Unione Europea.

Piano d'azione europeo e nazionale

Oltre alle misure dissuasive fissate nelle normative citate in precedenza, assumono particolare importanza anche le iniziative di indirizzo strategico fissate in merito dall'Unione Europea per la quale il contesto alla illecita produzione e commercializzazione delle droghe e dei relativi "precursori" costituisce una delle priorità d'azione.

Le strategie adottate nel dicembre 2004 dal Consiglio Europeo con il relativo Piano Strategico (periodo 2005–2012) e d'Azione (periodo 2005–2008 e 2009–2012), la cui realizzazione spetta soprattutto agli stati membri, si prefigge, tra gli obiettivi prioritari, anche quello di una sensibile riduzione del traffico illecito di "precursori".

In linea con gli indirizzi strategici fissati a livello europeo, l'Italia ha adottato un proprio piano d'azione nazionale (periodo 2005–2008) nel cui ambito sono previste, tra le altre attività, anche quella finalizzata a prevenire lo sviamento dei "precursori" verso attività illecite.

Linee guida dell'Unione Europea

Un'efficace azione di contrasto al divario delle sostanze chimiche verso la illecita produzione di droghe non può prescindere da una fattiva collaborazione da parte degli operatori economici che producono e commercializzano tale tipologia di prodotti.

A tal fine la Commissione Europea ha predisposto delle "linee guida sui precursori di droga ", diramate a tutti gli operatori del settore, contenenti, oltre che una sintetica panoramica dei principali adempimenti previsti dalle norme vigenti, utili indicazioni per una positiva collaborazione fra gli stessi operatori e le Autorità.

Parte centrale e fondamentale del documento è quella relativa agli indicatori di rischio per eventuali usi illeciti di tali sostanze in modo da facilitare il rilevamento di operazioni sospette e dei loro autori.

Tipologia delle sostanze controllate

La normativa vigente fissa in tre categorie i prodotti in questione. Dette categorie identificano, a loro volta, differenti gradi di pericolosità dei prodotti medesimi, ed in funzione dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, essi sono associati a diverse forme di controllo.

Per una più completa cognizione della rilevanza di tale pericolosità, si rimanda alla seguente tabella di correlazione tra le sostanze in questione e le droghe a cui tale sostanze danno origine o che vi concorrono nel processo di produzione ed i principali usi leciti di dette sostanze.

Altre sostanze chimiche sensibili

SOSTANZE DI CATEGORIA 1		
Sostanza	Uso illecito	Uso lecito
1-fenil-2-propanone	Amfetamine/Metamfetamine	Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre amfetamina, metamfetamina e derivati; per la sintesi di propilesdrina
Acido N-acetilantrenilico	Metaqualone	Fabbricazione di sostanze farmaceutiche, materie plastiche e sostanze chimiche "fini"
Isosafrolo (cis + trans)	MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilendiossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietilamfetamina)	Fabbricazione di piperonale; per modificare profumi orientali; per rafforzare i profumi dei saponi; in piccole quantità insieme con metilsalicilato nei sapori di salsa-parilla e radici di birra; usato anche come pesticida
3,4-Metilenodiossifenilpropan-2-one	MDA (Metilendiossiamfetamina), MDMA ³ (Metilendiossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietilamfetamina), ecstasy ed altre droghe di sintesi	Fabbricazione di piperonale e altri componenti di profumi
Piperonale	MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilendiossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietilamfetamina)	In profumeria; nei sapori di ciliegia e vaniglia; in sintesi organica e come componente di repellenti per zanzare
Safrolo	MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilendiossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietilamfetamina)	In profumeria, ad es. nella fabbricazione di piperonale e di grassi denaturanti per sapone
Efedrina	Amfetamine/Metamfetamine	Fabbricazione di broncodilatatori (farmaci antitossivi)
Pseudoefedrina	Amfetamine/Metamfetamine	Fabbricazione di broncodilatatori e decongestionanti nasali
Norefedrina	Amfetamine/Metamfetamine	Anoressizzante ad azione centrale
Ergometrina	L.S.D.	Trattamento dell'emicrania e come ossitocico in ostetricia
Ergotamina	L.S.D.	Trattamento dell'emicrania e come ossitocico in ostetricia
Acido lisergico	L.S.D.	In sintesi organica

Oltre alle citate 23 sostanze chimiche sottoposte a specifici vincoli normativi nella produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione, l'attività di controllo si estrinseca anche nei confronti di tutte una serie di altre sostanze chimiche, attualmente non sottoposte a vincoli normativi, al fine di monitorarne l'eventuale impiego sistematico nella produzione illecita di droghe e quindi, conseguentemente, il loro inserimento tra quelle controllate.

Tali sostanze sono quelle inserite:

- nelle "Liste Internazionali di Sorveglianza Speciale (I.S.S.L.)", redatte dall'I.N.C.B. Essa comprende 26 sostanze;
- nella "Lista di Monitoraggio Volontario" predisposte dall'Unione Europea. Essa comprende 15 sostanze.

Notifica preventiva all'esportazione

Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate ad impedire il disvio delle sostanze chimiche verso la illecita

SOSTANZE DI CATEGORIA 2

Sostanza	Uso illecito	Uso lecito
Anidride acetica	Eroina, Metaqualone	Agente acetilante e deidratante (disidratante) nell'industria chimica e farmaceutica, per la produzione di acetato di cellulosa, per agenti sequestranti tessili e attivatori decoloranti freddi, per la lucidatura dei metalli, per la produzione di fluidi frenanti, coloranti ed esplosivi
Acido fenilacetico	Amfetamine/Metamfetamine	Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre esteri fenilacetici (fenilacetati), amfetamine e derivati; per la sintesi di penicilline; nelle applicazioni di fragranza e nelle soluzioni detergenti
Acido antranilico	Metaqualone	Intermedio chimico utilizzato nella produzione di coloranti, sostanze farmaceutiche e profumi; anche nella preparazione di repellenti per insetti e uccelli
Piperidina	Fenciclidina	Solvente e reagente comunemente usato nei laboratori chimici e nelle industrie chimiche e farmaceutiche; usata anche nella produzione di prodotti a base di gomma e materie plastiche
Permanganato di potassio	Cocaina	Importante reagente in chimica organica di sintesi e in chimica analitica; applicazioni di biancheggiatura, decolorazione, disinfezione, in agenti antibatterici e antifungini; purificazione dell' H ₂ O

SOSTANZE DI CATEGORIA 3

Sostanza	Uso illecito	Uso lecito
Acido cloridrico	Cocaina, eroina	Per la produzione di cloruri e cloridrati; per la neutralizzazione di sistemi basici; come catalizzatore e solvente in sintesi organica
Acido solforico	Cocaina, eroina	Nella produzione di solfati; come ossidante acido; agente deidratante (disidratante) e purificante; per la neutralizzazione di soluzioni alcaline; come catalizzatore in sintesi organica; nella produzione di fertilizzanti, esplosivi, coloranti, carta; come componente di detergenti per fognie e metalli, di composti anti-ruggine, e di fluidi per batterie di automobili
Toluene	Cocaina	Solvente industriale; fabbricazione di esplosivi, coloranti, rivestimenti, altre sostanze organiche e come additivo di benzina
Etere etilico	Cocaina, eroina	Solvente comunemente usato nei laboratori chimici e nelle industrie chimiche e farmaceutiche: usato principalmente come estrattore per grassi, oli, cere e resine; per la fabbricazione di munizioni, materie plastiche e profumi; in medicina come anestetico generale
Acetone	Cocaina, eroina	Comune solvente nelle industrie chimiche e farmaceutiche; usato nella produzione di oli lubrificanti e come intermedio nella produzione di cloroformio (CHCl ₃), oltre che nella produzione di materie plastiche, vernici e cosmetici
Metiletilchetone (MEK)	Cocaina	Fabbricazione di rivestimenti, solventi, agenti sgrassanti, lacche, resine e polveri defumiganti; comune solvente

produzione e raffinazione di droghe, una particolare importanza riveste la procedura di notifica preventiva all'esportazione (PEN).

In particolare, come evidenziato in precedenza nell'ambito delle Fonti Normative - Legislazione Internazionale -, l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite prevede che il controllo dei "precursori" avvenga anche mediante l'adozione del sistema delle "notifiche di pre-esportazione", consistente nella comunicazione alle autorità del Paese di destinazione di tutta una serie di informazioni preventive sulle movimentazioni.

Con l'art. 11 del Reg. (CE) 111/2005 sono state disciplinate le procedure relative a questa fondamentale forma di monitoraggio e controllo delle sostanze classificate, prevedendo che:

- tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 e le esportazioni delle analoghe sostanze comprese nelle categorie 2 e 3, a destinazione di determinati Paesi "sensibili", sono precedute da una "notificazione preventiva all'esportazione (PEN)" trasmessa alle Autorità competenti del paese di destinazione;
- il Paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti Autorità dello Stato membro di esportazione, sempre che esse non abbiano ricevuto un avviso che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ROTTHE DI DISVIO E CONTRABBANDO

Le sempre più incisive attività di contrasto al disvio illecito dei "precursori" poste in essere dalle competenti Autorità dei singoli Stati ha indotto le organizzazioni criminali a individuare e seguire nuove rotte per portare al conferimento le proprie illecite attività.

Infatti negli ultimi anni si assiste ad un sempre maggiore interessamento dei Paesi africani quali punti di transito per il disvio delle sostanze chimiche destinate alla illecita produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare per quanto riguarda le sostanze destinate alla produzione delle ATS (Amfetamine tipo stimolanti) come l'efedrina e la pseudoefedrina, i sequestri operati hanno evidenziato chiaramente, ed in maniera preoccupante come l'Africa sia diventata la maggiore area usata per la diversione di tali sostanze, provenienti prima solamente da Cina ed India e destinate successivamente verso il Nord - America per la illecita produzione di metamfetamina.

Consistenti partite di efedrina e pseudoefedrina sono altresì deviate e contrabbandate verso la stessa area del Sud - Est Asiatico e l'Oceania.

Altro fenomeno allarmante degli ultimi anni è quello legato alle diversioni delle preparazioni farmaceutiche contenenti tali "precursori" posto in essere dalle organizzazioni criminali per procurarsi le sostanze necessari eludendo i relativi controlli.


I sequestri di 1-fenil-2-propanone (P-2-P) - sostanze chimiche destinate alla produzione delle amfetamine hanno evidenziato una provenienza dai paesi dell'Est - Europeo (in particolare Federazione Russa e Lituana) nonché dalla Cina, con destinazione finale paesi dell'Est e Nord - Europa.





Per quanto riguarda il disvio ed il contrabbando delle sostanze chimiche destinate alla produzione dell'M.A.M.A. (ecstasy), come il 3,4 - Metilenediossi-fenil-2-propanone (3,4 - MDP-2-P), le attività di contrasto condotte hanno evidenziato come tale sostanze, di provenienza cinese, forse destinate per considerevoli partite ai paesi del Nord - Europa (Olanda) e Nord - America (Canada).

L'anidrite acetica - utilizzata nel processo di produzione dell'eroina - è una sostanza prodotta principalmente nei paesi dell'Europa e del Nord-America nonché nei paesi più industrializzati del Medio ed Estremo Oriente (Corea del Sud, Cina, India, ecc..) e dell'Asia Centrale ed è destinata, nei traffici illeciti e per considerevoli quantità, all'Afganistan per la produzione di eroina;

Per quanto riguarda il permanganato di potassio - sostanza utilizzata nel processo di produzione della cocaina -, la produzione è concentrata nei paesi dell'Europa, del Nord e Sud-America nonché nei paesi più industrializzati

Rotte di disvio e contrabbando



-  **PMK**
-  **BMK**
-  **A.A.**
-  **EFEDRINA**

del Medio ed Estremo Oriente. Nei traffici illeciti, la sostanza è destinata quasi esclusivamente ai mercati del Sud-America (in particolare Colombia) per la produzione di cocaina;

Per quanto riguarda tutte le altre sostanze chimiche utilizzate nei processi di produzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope (acido cloridrico, solforico, acetone, toluene, ecc..)ed impiegate in qualità di solventi, catalizzatori e reagenti, la produzione interessa tutti i paesi più industrializzati dei diversi continenti.

Caratteristiche delle sostanze maggiormente utilizzate

EFEDRINA: sostanza di categoria 1, è un alcaloide ricavato da alcune piante del genere Ephedra. L'efedrina si presenta in forme fisiche differenti a seconda che sia base, cloridrato o solfato, tutte forme comunque sotto controllo in quanto il cloridrato e il solfato sono sali di efedrina. In medicina viene impiegata come antiasmatico e utilizzata per la produzione di decongestionanti nasal. L'efedrina è utilizzata sul mercato clandestino per la produzione di Amfetamina e Metamfetamina.

ACIDO LISERGICO: sostanza di categoria 1, si presenta come una polvere cristallina bianca o lamine cristalline. Altamente tossico, se ingerito provoca vomito, diarrea, sete continua, confusione mentale e perdita di conoscenza.

L'acido lisergico è impiegato nella fabbricazione di LSD, cioè la dietilamide dell'acido lisergico, noto allucinogeno.

3,4-METILENDIOSIFENILPROPAN-2-ONE: sostanza di categoria 1, di utilizzo prettamente industriale per la sintesi di sostanze farmaceutiche e chimiche in genere. Si presenta liquida a temperatura ambiente, oleosa trasparente leggermente giallognola o arancione con odore simile all'anice. Detta sostanza è utilizzata anche per la produzione di PIPERONALE e altri componenti di profumi. Essendo un precursore diretto dell'Ecstasy, è utilizzato illecitamente dai produttori di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Sequestro 1,1 Ton. efedrina - Dogana Grecia



SAFROLO: sostanza di categoria 1, si ottiene dal *Sassafras Albidum*, una pianta arborea che cresce nel Sud Est asiatico e in America centrale e meridionale, in climi tropicali. Dalla pianta di *Sassafras Albidum*, e in particolare dalla radice e dalla corteccia della radice, si ottiene, in una percentuale di circa l'8%, un olio caratteristico, di colore giallo ambrato, che a temperatura ambiente è liquido (si solidifica a circa 4 °C). Questo liquido ha un odore profumato, fresco, tipo canfora; in passato è stato utilizzato per la preparazione di dentifrici ed anche di birra, detta "birra di radice" per il suo particolare odore di legno. Il principale costituente chimico dell'olio di sassofrasso è il SAFROLO, in percentuale che varia dall'80 al 90% a seconda del grado di purezza. Dal SAFROLO si ottiene, per reazione con acido bromidrico e anilina oppure con idrossido di potassio ed etanolo.

L'ISOSAFROLO (altra sostanza di categoria 1). A sua volta dall'ISOSAFROLO si può ottenere, per reazione con acido formico/perossido di idrogeno/acido periodico, il PIPERONALE (altra sostanza di categoria 1), molto utilizzato nella composizione dei profumi. Viene utilizzato in numerose formulazioni, in percentuali normalmente inferiori al 10%; solo raramente, in specifici tipi di aromi e fragranze, raggiunge concentrazioni dell'ordine del 15-20%. Tutte e tre queste sostanze sono utilizzate per la fabbricazione illecita di Ecstasy (MDMA) e altre sostanze analoghe, come la MDA.

ANIDRIDE ACETICA: sostanza di categoria 2 (art. 70 del DPR 309/90), è un liquido incolore, di natura pungente. Si prepara industrialmente dall'acetico glaciale (cioè acido acetico al 96-99% in peso) per assorbimento di chetene o

Contrabbando efedrina - Dogana Slovacchia



dall'acetaldeide per ossidazione diretta con ossigeno o aria in presenza di catalizzatori (sali di rame o di nichel). In commercio si trova in soluzione al 90%. L'ANIDRIDE ACETICA è un prodotto industriale di grande consumo; viene utilizzato per la produzione di polimeri come la polimetilacrilamide (alla cui famiglia appartiene il noto Plexigas), fibre tessili artificiali (rayon acetato), pellicole, farmaci (aspirina, paracetamolo), ecc. Il mercato clandestino la utilizza per la produzione di EROINA, a partire dalla Morfina, di ACIDO N-ACETILANTRANILICO e di 1-FENIL2-PROPANONE, entrambi precursori di categoria 1. PERMANGANATO DI POTASSIO: sostanza di categoria 2, è un solido cristallino stabile, inodore, di colore viola.

In acqua dà luogo ad una netta colorazione violetta. Si prepara per ossidazione del Manganato o, a livello industriale, per ossidazione del minerale puro Manganese (Mn). Viene usato per la purificazione dell'acqua, dato l'energico potere disinfettante, per il trattamento dei rifiuti e nelle produzioni tessili e conciarie. Nei laboratori clandestini viene usato principalmente per la produzione di COCAINA, ma anche per la sintesi di ACIDO N-ACETILANTRANILICO (precursore di categoria 1). Per i trafficanti di cocaina, l'impiego del PERMANGANATO DI POTASSIO è fondamentale per l'ottenimento di cocaina base dalla cosiddetta pasta di coca, in quanto permette una buona purificazione della stessa pasta, altrimenti piena di impurità che rendono il prodotto poco commerciabile e tossico.

Attività di controllo svolta dalla D.C.S.A.

L'attenzione delle Forze di Polizia verso il settore in argomento è stata particolarmente intensa, concretizzandosi con l'individuazione ed il sequestro di considerevoli quantitativi di sostanze chimiche deviate e con la crescente intensificazione di indagini di respiro internazionale.

Nel corso del 2009 la D.C.S.A. è stata destinataria di circa 27.850 segnalazioni da parte degli operatori autorizzati. Le informazioni ricevute, adeguatamente elaborate, vagliate e controllate, sono state sviluppate con i competenti organismi internazionali nonché con le Forze di Polizia e gli Uffici doganali territorialmente competenti.

Segnalazioni complessive pervenute dalle aziende alla D.C.S.A. (2008-2009)

